

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CESINALI C.E.R. 2023 ETS

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di ottobre, presso la sede del Comune di Cesinali (AV) in Piazza Saverio Urciuoli.

Si sono riuniti:

- **DARIO FIORE**, nato a Thun (Svizzera) il 08/11/1968, C.F. FRIDRA68S08Z133T, in qualità di legale rappresentante e di Sindaco, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2023, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede Comunale in Piazza Municipio 1 del Comune di Cesinali (AV), C.F. 92032150648 e P.IVA 00225660646, soggetto promotore della costituenda Comunità Energetica Rinnovabile;
- **MARIARITA CARMELA MARRONE**, nata ad Avellino (AV) il 15/07/1980 residente in Cesinali (AV) in Viale S. Cocchia 8, C.F. MRRMRT80L55A509B;
- **GERARDO ALBERTO TIRELLA**, nato ad Avellino (AV) il 04/07/1980 residente in Cesinali (AV) alla Via Vescovi Cocchia 21A, C.F. TRLGRD80L04A509O;
- **ROCCO SPINA**, nato ad Cesinali (AV) il 12/08/1966 residente in Cesinali (AV) alla Via San Rocco 12, C.F. SPNRCC66M12C576X;
- **MASSIMO GALLONE**, nato ad Avellino (AV) il 27/01/1977 residente in Cesinali (AV) in Via Roma 78, C.F. GLLMSM77A27A509O;
- **LUIGI SARNO**, nato ad Avellino (AV) il 09/03/1983, C.F. SRNLGU83C09A509V, in qualità di legale rappresentante di **CANTINE DEL BARONE DI SARNO LUIGI**, con sede legale in Cesinali (AV) alla via Toppole, 12, P.IVA 02581050644;
- **DOMENICO BRUNI**, nato a Napoli (NA) il 18/08/1968, C.F. BRNDNC68M18F839P, in qualità di legale rappresentante di **CINEMA E GIOCHI DI BRUNI DOMENICO**, con sede legale in Cesinali (AV) alla via Toppole, 15, P.IVA 0366761212;

tutti Soci fondatori, i quali convengono e stipulano quanto segue.

1

Promossa dal Comune di Cesinali (AV) fra i predetti enti e soggetti è costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), l'Associazione non riconosciuta denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Cesinali C.E.R. 2023".

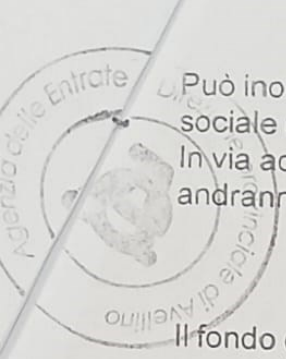
2

L'Associazione ha sede in Cesinali (AV) alla Piazza Saverio Urciuoli e non ha limiti di durata.

3

L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile di cui all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 e agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, non ha scopo di lucro e suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.



Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

4

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi o donazioni;
- da eventuali fondi di riserva;
- da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

5

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si concluderà il 31 dicembre 2025.

6

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dopo avere al più presto ottenuto il codice fiscale, aprirà presso primario Istituto bancario un conto corrente ad essa intestato.

7

La quota associativa annua è pari ad € 10,00.

8

L'Associazione è regolata dallo statuto allegato al presente atto.

9

I Soci fondatori nominano quali membri del Consiglio Direttivo, che durerà in carico sino all'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2028 le/i signore/i:

NOME COGNOME *LUIGI SARNO*
NOME COGNOME *MARIARITA MARRONE*
NOME COGNOME *MASSIMO GALLONE*

- Presidente
- Vice Presidente
- Consigliere

11

Le spese sostenute per la costituzione e l'avviamento iniziale, approssimativamente stimate in € 300, sono poste a carico dell'Associazione.

DARIO FIORE

MARIARITA CARMELA MARRONE

GERARDO ALBERTO TIRELLA

ROCCO SPINA

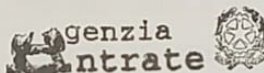
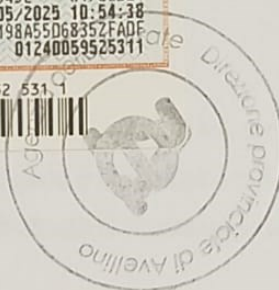
MASSIMO GALLONE

LUIGI SARNO



DOMENICO BRUNI

Bruni Domenico



DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'
registrato presso questo Ufficio il 23/05/2025
al n° 298 serie 3 Versamento effettuato il 28/05/2025
mod. F23 rilasciato da Concessionario POSTE
Banca ABI ABI 0102 CAB 06/031
per Euro 20002 (DSE) coordinatore P.O.

Angela Emilia PRIERO

[Firma]

STATUTO

1 Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata **"Comunità Energetica Rinnovabile CESINALI C.E.R. 2023 ETS"**.
- 1.2 A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.
- 1.3 L'Associazione ha sede in Cesinali (AV) Piazza Municipio n.1 presso sede Comunale.
- 1.4 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 10.

2 Oggetto e scopo

L'Associazione agisce nel raggiungimento di obiettivi sociali, civici e solidaristici in applicazione dell'Art. 5 d.lgs 117/2017, in particolare nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 5 co. 1 lett. e) d.lgs 117/2017 modificato legge 26 luglio 2023 n. 95 che ha ammesso quali attività di interesse generale la produzione di energia e la condivisione dell'energia.

- 2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione successive.
- 2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
- 2.3 L'Associazione è il referente dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono ripartiti fra i soci secondo i seguenti criteri stabiliti nell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.
- 2.5 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
- 2.6 Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 2.7 In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

3 Soci e quote associative

Il presente Statuto prende quale norma di riferimento generale per quanto riguarda i soci l'Art. 23 d.lgs 117/2017 co. 1 C.T.S. . Inoltre applica le modalità come previste dall'Art. 31 e dall'Art. 32 d.lgs 199/2021.

- 3.1 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari quei soci che ne fanno espressa richiesta dopo la costituzione previa domanda di ammissione e relativa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo che ne valuta il possesso dei requisiti come richiesti dal presente Statuto.
- 3.2 Sono ammessi all'Associazione i soggetti in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 senza nessun criterio discriminatorio, si precisa che possono accedere ai benefici economici derivanti dall'autoconsumo collettivo i soli soci che rispondono ai requisiti di cui all'art.42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e successivi decreti attuativi.

3.3 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3.4 La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, ai consumatori e ai produttori, soggetti a basso reddito o vulnerabili, alle imprese, agli enti ed ai soggetti aventi le caratteristiche idonee a partecipare alla condivisione dell'energia e all'autoconsumo collettivo.

3.5 I soci per accedere ai benefici dell'autoconsumo sono tenuti ad aderire all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.

3.6 Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

3.7 La qualità di socio dà diritto:

- a) a partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- c) ad essere informato delle iniziative organizzate;
- d) a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.8 I soci che partecipano all'apporto della capacità di autoconsumo collettivo mantengono i loro diritti di cliente finale e sono liberi di scegliere i loro fornitori di energia.

4 Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo

4.1 I soci per accedere ai benefici dell'autoconsumo collettivo sono tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo collettivo come previsto dall'art. 42-bis, comma 5., lett. C), d.lgs. 162/2019 e all'art. 32 comma 1 lett. C) d.lgs. 199/2021.

5 Perdita della qualità di socio

5.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.

5.2 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.

5.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al precedente art. 4, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

6 Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

6.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

7 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

8 Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

8.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- b) dalle quote associative;
- c) da eventuali contributi o donazioni;
- d) da eventuali fondi di riserva;
- e) da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

8.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

9 Organi

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei probiviri.

10 L'Assemblea

10.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.

10.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.

10.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche dell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 4. Autorizza altresì, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia.

10.4 Ogni socio ha diritto a un voto.

10.5 Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

10.6 Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun socio.

10.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le

modifiche statutarie è sempre richiesta la maggioranza dei soci.

10.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

10.9 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

10.10 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

11 Il Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

11.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

11.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre/cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.

11.4 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

11.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

11.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

12 Il Presidente

12.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

12.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

12.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

12.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

13 Il Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Probiviri è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

13.2 La carica è assunta a titolo gratuito.

13.3 Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dall'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 4.

13.4 Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti,

esclusivamente all'Assemblea.

- 13.5 Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

14 Scioglimento

- 14.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.
- 14.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

15 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

16 Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CESINALI C.E.R. 2023 ETS"

Luogo Cesinali, data 29/10/2024

DARIO FIORE

MARIARITA CARMELA MARRONE

GERARDO ALBERTO TIRELLA

ROCCO SPINA

MASSIMO GALLONE

LUIGI SARNO

DOMENICO BRUNI

[Handwritten signatures of Dario Fiore, Mariarita Carmela Marrone, Gerardo Alberto Tirella, Rocco Spina, Massimo Gallone, Luigi Sarno, and Domenico Bruni]

